

# REGIONE PUGLIA

## DISEGNO DI LEGGE

Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art.1 della legge regionale 4/7/73, n.16, con cernente: "Adeguamento della legge 12/3/68, n.326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica".

E' opportuno premettere che la legge statale 12/3/1968 n.326 prevedeva le seguenti provvidenze:

- a) mutui 25/li (per costruzione ed impianti fissi) o 10/li (per arredamento) al tasso di interesse agevolato (3%), sino al 50-60% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e gli impianti fissi e sino al 25% della spesa riconosciuta ammissibile per l'arredamento;
- b) contributo in conto capitale nella misura massima del 15% della spesa riconosciuta ammissibile sia per le opere murarie ed impianti fissi che per l'arredamento (provvidenza cumulabile con quella di cui al punto a);
- c) contributi rateali diretti nella misura dell'1,50% - 2,50%, cumulabili con il contributo in conto capitale di cui al punto b), nei casi in cui i soggetti pubblici e privati non intendessero o non potessero usufruire dei mutui a tasso agevolato.

La legge regionale 14/7/73 n.16, anche peropperire alla mancata previsione delle provvidenze di cui ai citati punti a) e c) (i motivi di tale decisione vennero esplicitati nella relazione al disegno di legge in parola) ha - invece - previsto, per l'unica provvidenza concedibile (contributo in conto capitale), l'elevazione della provvidenza stessa dal 15% (giusta legge statale 12/3/68 n.326) al 25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Premesso quanto sopra ed atteso che gli stanziamenti complessi



./.

vi della legge regionale 14/7/73 n.16 ammontano a lire 1.399.000.000 (L.600.000.000 a carico del bilancio 1972, stanziati con la stessa legge n.16; L.799.000.000 a carico del bilancio 1973, stanziati con la legge regionale di "rifinanziamento" 30 agosto 1973 n.23), si presume che - mercè l'assegnazione del contributo in conto capitale nella misura massima del 25% (fatta salva, peraltro, qualsiasi valutazione circa le iniziative che saranno ritenute dalla Giunta effettivamente meritevoli di considerazione, e circa la valutazione della spesa da riconoscersi ammissibile) - potranno incentivarsi iniziative per un ammontare complessivo di investimenti di L. 5.596.000.000.

Le istanze pervenute all'Assessorato alla data del 31 dicembre 1973 e su cui la Giunta dovrà prossimamente pronunciarsi per l'assegnazione dei relativi contributi, sono in numero di 85, e concernono iniziative turistico-alberghiere comportanti investimenti per complessive L.19 miliardi circa.

Dedotte, pertanto, le iniziative per L. 5.596.000.000 incentivabili con i finanziamenti di cui dispone la legge regionale n.16 resterebbero escluse da una possibile incentivazione numerose iniziative (con istanze di contributo presentate alla data del 31/12/73) per L. 13 miliardi, per le quali occorrerebbe un finanziamento integrativo della legge n.16, di circa L. 3.250.000.000.

Numerose sono anche le istanze di contributo pervenute dopo il 31/12/73, istanze che non potranno trovare concreto sostegno da parte della Regione se - nel contesto della programmazione regionale e delle scelte prioritarie d'intervento - non verranno disposti, nei bilanci dei prossimi esercizi, adeguati stanziamenti a favore dell'industria turistico-alberghiera.

Particolarmente opportuno ed urgente si appalesa - pertanto - il presente disegno di legge per il rifinanziamento della legge regionale n.16, utilizzando lo stanziamento di L.800.000.000 iscritte al Cap. 297 del bilancio preventivo 1974.

# REGIONE PUGLIA

AUTORIZZAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 1973, N.16, CONCERNENTE "ADEGUAMENTO DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, N.326, RECANTE PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA".

## Art. 1

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973 n.16, concernente: "Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n.326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica", è autorizzato, nell'anno finanziario 1974, un ulteriore impegno di spesa di £. 800.000.000.

## Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di £. 800.000.000 iscritto al capitolo 297 "Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n.3, della legge 12/2/1968 r.326)" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974.

Le somme stanziare, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1974, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

## Art. 3

Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità previste dall'art. 2 della citata legge regionale 4 luglio 1973, n.16.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.